



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1397**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SIG.RA TERESA SAFFO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40;

VISTA la delibera Consob n. 14812 del 7 dicembre 2004, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Teresa Saffo, nata a Catania (CT), il 17 aprile 1966;

VISTA la nota del 25 gennaio 2019 (prot. n. 2690/19) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte della Sig.ra Teresa Saffo, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note dell'11 aprile e del 27 settembre 2019 (prot. nn. 24118/19 e 70050/19) con cui Banca Mediolanum S.p.A. trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato della consulente;

VISTA la nota del 17 ottobre 2019 (prot. n. 74917/19), notificata in data 30 ottobre 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato alla Sig.ra Teresa Saffo, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver violato le regole generali di condotta nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, comunicando all'intermediario informazioni non rispondenti al vero;

ESAMINATE le difese della consulente trasmesse con nota del 19 novembre 2019 (prot. n. 82202 del 20 novembre 2019);

VISTO il verbale dell'audizione personale della Sig.ra Teresa Saffo, svoltasi in data 4 dicembre 2019, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con nota del 19 novembre 2019 (prot. n. 82202 del 20 novembre 2019);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 23 aprile 2020 - trasmessa anche alla consulente (prot. n. 20430/20) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato alla Sig.ra Teresa Saffo e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla Sig.ra Teresa Saffo, con nota del 29 maggio 2020 (prot. n. 25194/19), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico della Sig.ra Teresa Saffo la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. a), n. 5 del Regolamento Intermediari l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di comunicazione o trasmissione all'intermediario di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato che la condotta è riferibile ad una singola tipologia di violazione e non risultano agli atti reclami o altri precedenti a carico della consulente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta imputabile alla Sig.ra Teresa Saffo a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che la Sig.ra Teresa Saffo, nata a Catania (CT) il 17 aprile 1966, è sospesa dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti